

COMUNE DI ROVIO

Piazzetta n.1
c.p. 71
6821 Rovio
Tel. 091 649 82 91
Fax. 091 649 42 81
E-Mail.comune@rovio.ch

REGOLAMENTO

ORGANICO

E

TARIFFE PER IL

CIMITERO COMUNALE

DI ROVIO



1. SORVEGLIANZA.

Art. 1. Il cimitero è di proprietà del Comune. Esso è sorvegliato ed amministrato dal Municipio.

Art. 2. Compito del Municipio è di vigilare all'osservanza di tutte le disposizioni del regolamento e delle leggi sui cimiteri, nonché all'esecuzione delle misure di polizia e d'igiene che saranno prese od emanate dalle autorità Federali o Cantonali.

2. DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI.

Art. 3. Il terreno del cimitero comprende i seguenti settori:

- a) Campo comune;
- b) Tombe di famiglia o recinti privati;
- c) Loculi;
- d) Cappelle private;
- e) Ossario;

Art. 4. Il Municipio fa allestire dei piani generali della suddivisione degli spazi dell'area del cimitero, con relative indicazioni delle diverse suddivisioni. Le tombe di famiglia o recinti privati sono poste, secondo planimetria, all'interno del cimitero, subito dopo il cancello d'entrata nella parte destra e sinistra del camposanto e non presentano cancelli, catene, o altre delimitazioni. Le cappelle poste, secondo planimetria, sul perimetro del cimitero, presentano delimitazioni con cancelletti, catene e/o opere murarie. Sono considerate cappelle anche quelle costruzioni che, essendo situate sul perimetro del cimitero non presentano necessariamente una copertura. La Cancelleria e l'Ufficio Tecnico conservano i piani con il registro delle inumazioni.

Art. 5. Il Municipio tramite l'Ufficio Tecnico Comunale:
Custodisce la chiave del Cimitero e provvede alla sua apertura e chiusura;
Sorveglia l'esecuzione dello scavo delle fosse;
Sorveglia gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro il Cimitero, sia per conto del comune che per conto dei privati;
Ha la supervisione su quanto viene fatto nel Cimitero e segnala ogni lacuna al Municipio;
È responsabile del servizio di pulizia e manutenzione;

3. INUMAZIONI E TUMULAZIONI.

Art. 6. Nei campi comuni vengono inumate le salme, le ossa e le ceneri:

- a) Di persone decedute nella giurisdizione del Comune;
- b) Di persone domiciliate nel Comune decedute fuori dalla giurisdizione comunale;

- c) Di persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultimo luogo di domicilio legale;
- d) Dei non attinenti né domiciliati deceduti fuori della giurisdizione del Comune, quando abbiano diritto come membri della famiglia del proprietario di una cappella o di una tomba.
- e) Degli Attinenti;
- f) Di tutte le altre persone che in casi eccezionali, ne faranno richiesta previa autorizzazione del Municipio previo pagamento di una tassa amministrativa;

Art. 6 Bis Hanno diritto alla tumulazione nella cappella tomba di famiglia o recinto privato, il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni del proprietario stesso. Previa richiesta al Municipio, da parte del proprietario, esso potrà eseguire la tumulazione di persona estranea alla famiglia previo pagamento di una tassa amministrativa.

La richiesta dovrà essere autorizzata dal Municipio, e si annoterà nel registro, l'avvenuta tumulazione.

Art. 7. Nessuna salma potrà essere inumata senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art. 8. Le inumazioni dovranno avvenire di regola:

Per il periodo estivo
1° aprile - 30 settembre:
Dalle 9.00 alle 18.00;
Per il periodo Invernale
1° ottobre - 31 marzo:
Dalle 9.00 alle 16.00;

Art. 9. Le salme da inumarsi nel campo comune a durata limitata devono essere rinchiusi in un cofano di legno dolce. Sono assolutamente esclusi i feretri in legno duro o di metallo, tranne il caso di tumulazione temporanea.

Per le inumazioni nelle tombe di famiglia o recinti privati a tempo determinato possono essere usati indifferentemente feretri in legno dolce.

Per le cappelle è obbligatorio l'uso della doppia cassa, di cui l'interna metallica.

Art. 10. Le salme provenienti da altri Comuni e che per effetto della legge regolante il trasporto dei cadaveri vengono a trovarsi rinchiusi in una cassa metallica o di legno forte dovranno essere inumate se nel campo comune, in un reparto speciale a parte, da stabilirsi dal Municipio.

Art. 11. In una fossa non potrà essere tumulata più di una salma contemporaneamente, eccezion fatta per la madre ed il neonato, morti all'atto del parto.

- Art. 12. La disposizione dei posti viene determinata dal Municipio, che ne farà menzione nel piano generale e deve essere in ordine progressivo. È esclusa la scelta del posto.
- Art. 13. Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, possono essere collocate (posate) anche sopra le tombe dei campi previsti all'art. 3 a) campo comune; b) tombe di famiglia o recinti privati; d) nelle cappelle private.
In una tomba possono essere collocate più urne cinerarie.
In un loculo cinerario semplice possono essere collocate al massimo tre urne cinerarie.
- Art. 14. La concessione di un loculo è subordinata a domanda scritta al Municipio.
La concessione è cinquantennale, rinnovabile ed è soggetta a tassa.
La concessione non può essere prenotata.
Nel caso vengano collocate più urne la data di scadenza è quella della prima concessione.
- Art. 15. Le urne devono essere sigillate, le spese per sigillare il loculo e per le iscrizioni sono a carico del concessionario.
- Art. 16. L'ossario riceve i resti mortali ridotti in scheletro. Questi dovranno diligentemente essere ivi depositati in seguito a spurgo del cimitero.

4. ESUMAZIONI.

- Art. 17. Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso della competente autorità cantonale prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.
- Art. 18. Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo dei campi comuni per rotazione dei posti. In questo caso si procederà allo spurgo di quelli di più vecchia data, non prima che siano comunque trascorsi almeno 20 anni e previa autorizzazione dell'autorità Cantonale. Il Municipio avviserà gli interessati, tre mesi prima dell'esecuzione del lavoro.
In questo caso le spese sono a carico del Comune, escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.
- Art. 19. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per:
- a) Necessità di sistemazione del Cimitero;
 - b) Per ordine dell'autorità giudiziaria;
 - c) Dietro domanda della famiglia.

Le esumazioni di cui ai punti a) e c) devono essere autorizzate dall'ufficio di sanità del Dipartimento Opere Sociali. Esse devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

Le spese sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, deve essere richiesta al Dipartimento delle Opere Sociali,

Ufficio Sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. È soggetta a tassa, incassata dal Dipartimento, secondo il DE concernente l'autorizzazione per l'esumazione ed il trasporto di salme.

Art. 20. Quando in una cappella saranno occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario di far esumare i resti delle salme sepolte da oltre 20 anni in un'urna speciale, onde acquistare spazio, previa autorizzazione del Municipio e con le cautele e diligenze previste per le esumazioni dalla legge Sanitaria Cantonale.

5. EDILIZIA.

Art. 21. Le fosse per inumazioni saranno scavate volta per volta su incarico del comune.

Art. 22. La tumulazione delle salme avverrà per fila e fossa dopo fossa.

Art. 23. Il Municipio tramite l'Ufficio Tecnico Comunale rileverà di volta in volta ciascuna fossa occupata con nome, cognome, data di nascita e/o morte e provvederà all'iscrizione nell'apposito registro.

Art. 24. Sulle fosse comuni è d'obbligo il collocamento di bordure. Non sono permesse cancellate in ferro e coperture in qualsiasi materiale su croci o monumenti.

Art. 25. Per la costruzione e la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, occorre il permesso del Municipio. I progetti devono essere sottoposti in due esemplari, in scala 1:10 e devono indicare:

- a) Le misure;
- b) Il testo delle iscrizioni;
- c) Il materiale che si intende utilizzare.

Parimenti nessuna iscrizione od epitaffio potrà farsi senza il consenso del Municipio.

Art. 26. Le dimensioni delle fosse del campo comune dovranno essere le seguenti:

- a) Adulti: Profondità m. 2,00; Lunghezza da 200 a 250 cm.; Larghezza da 50 a 60 cm. salvo eccezioni autorizzate dal Municipio;
 - b) Bambini: Profondità m. 1.50; Lunghezza da 155 a 160 cm.; Larghezza da 50 a 60 cm. salvo eccezioni autorizzate dal Municipio;
 - c) La distanza tra fossa e fossa dovrà essere al minimo di m. 0.40 su tutti i lati;
 - d) Le dimensioni delle fosse dei recinti privati e/o tombe di famiglia dovranno essere le seguenti: Profondità m. 2.00; Lunghezza da 200 a 250 cm.; Larghezza da 200 a 250 cm. salvo eccezioni autorizzate dal Municipio;
- Ogni fossa occupata dovrà portare l'iscrizione di Nome e Cognome del defunto.

La spesa sarà a carico degli eredi; per chi viene tumulato nel campo comune, se gli eredi non potessero provvedere alla relativa spesa, essa sarà assunta dal comune.

- Art. 27. Le dimensioni dei monumenti dovranno rispettare le seguenti misure:
Monumenti:
Altezza massima m 1.20; Larghezza m 0.60; Lunghezza 160 cm., salvo quelle già posate all'entrata in vigore del presente regolamento;
Croci:
Altezza m 1.20; Larghezza nei bracci m 0.60 salvo quelle già posate all'entrata in vigore del presente regolamento;
Lapidi murali:
Per la posa di lapidi addossate al muro di cinta, fino ad esaurimento dello spazio disponibile, o posate nel terreno, dovrà essere fatta richiesta al Municipio ed è soggetta a pagamento di una tassa.
Larghezza m 0.50, Altezza m. 0.40 salvo quelle già posate all'entrata in vigore del presente regolamento;
Cappelle, cripte, tombe o recinti privati:
L'edificazione di nuove cappelle, cripte, tombe o recinti privati, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Municipio, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le dimensioni delle stesse dovranno inserirsi armoniosamente nel contesto dei manufatti esistenti. fatte salvo quelle già edificate all'entrata in vigore del presente regolamento.
- Art. 28. Sopra le tombe di famiglia, come pure sulle fosse nel campo comune potranno essere coltivati fiori, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o col fogliame al di fuori dello spazio assegnato nel rispettivo recinto ed impedire la libera circolazione tra fossa e fossa. È vietato in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la piantagione di fiori ed arbusti a foglie aculeate. L'altezza massima per fiori e piante è di m. 0.80.
- Art. 29. Nelle cappelle la tumulazione avviene nelle celle già predisposte ed in modo che le stesse siano ermeticamente chiuse, mediante un tavolato di mattoni e malta di cemento, così da rendere impossibile qualsiasi esalazione. Sul tavolato dovrà indicarsi, entro un congruo termine a cura della famiglia, nome, cognome della persona deposta nella cella. La cancelleria curerà l'ossequio di tali disposizioni e terrà un apposito registro di tutte le tumulazioni avvenute nella cappella.
- Art. 30. La manomissione di piante o di qualsiasi altro oggetto ornamentale, sarà passibile di multa, riservato il risarcimento dei danni.
- Art. 31. I recinti privati le cappelle e le parti comuni, dovranno essere tenuti costantemente puliti. Le erbe dovranno essere tagliate ed asportate assieme con ogni altro detrito vegetale.
- Art. 32. L'esecuzione di monumenti o lapidi non può essere eseguita all'interno del Cimitero.
Sono autorizzati solo lavori di rifinitura, di restauro e di piccola manutenzione ordinaria, che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

L'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

- Art. 33. I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che verranno posti nel cimitero sia nel campo comune sia in tomba o cappella di famiglia, sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione, previa, pubblicazione all'Albo Comunale con comunicazione agli interessati. Allorché un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere, o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio di 30 giorni, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione. In tal caso il Municipio farà rimuovere od asportare detti monumenti e segni funerari i quali si intenderanno passati in proprietà del comune senza obbligo di indennizzo alcuno. È riservata l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del comune.

- Art. 34. I materiali e i detriti in genere provenienti da lavori di cui all'articolo 32 par. 2, eseguiti nel camposanto dovranno essere immediatamente asportati.

6. POLIZIA.

- Art. 35. Il cimitero sarà aperto tutti i giorni.
- Art. 36. Nessun privato potrà avere né conservare presso di sé la chiave d'ingresso del cimitero.
- Art. 37. Il Municipio non si assume responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti, lapidi, croci, cappelle o tombe private.
- Art. 38. Le lapidi, i monumenti, nonché i ricordi di qualsiasi natura collocati sui campi comuni sono considerati di proprietà privata. In occasione dello spurgo del cimitero, il Municipio darà preavviso scritto alla famiglia proprietaria, la quale dovrà provvedere al ritiro entro il termine fissato di 30 giorni. Trascorso detto termine passeranno di proprietà del Comune.
- Art. 39. Il Municipio provvederà, trascorso il termine ventennale dell'ultima sepoltura a eventualmente ordinare, per settori, lo spurgo dei campi comuni. I famigliari dei defunti sepolti verranno avvertiti per iscritto, se noti, e mediante pubblicazione all'Albo Comunale e sul Foglio Ufficiale.

Art. 40. È vietato introdurre animali o veicoli nel cimitero, eccezione fatta per quelli adibiti ai lavori di costruzione e manutenzione. Eventuali danni saranno a carico del committente.

Art. 41. Nei giorni festivi e nel periodo di cinque giorni antecedenti e successivi alla ricorrenza delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti non sono permessi lavori all'interno del Cimitero.

7. CAMERA MORTUARIA.

Art. 42. Il Cimitero dispone di una camera mortuaria. Nella stessa vengono deposte le salme in attesa dei funerali.
Salvo disposizioni di polizia, nella camera mortuaria è consentito il libero accesso.
L'utilizzazione della camera mortuaria è subordinata al pagamento di una tassa.

8. RAPPORTI DI DIRITTO TRA COMUNE E PRIVATI. Diritti e obblighi per le Concessioni.

Art. 43. È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa per tombe a tempo determinato, quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questi casi il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella ed esegue a sue spese la traslazione delle salme o dei resti, come pure la traslazione delle tombe, sepolcreti, lapidi ed ogni manufatto esistente.

Art. 44. Gli spazi di terreno su cui sorgono le cappelle rimangono in uso per un periodo di 75 anni degli acquirenti e loro successori. Il concessionario è persona rappresentante. Ad esso il Municipio si rivolgerà per tutto quanto attiene al diritto ed agli obblighi relativi della concessione. Questo diritto può essere rinnovato alla scadenza su richiesta scritta degli eredi al Municipio per altri 75 anni.
È facoltà di un proprietario di cappelle estendere la tumulazione ad estranei alla famiglia previo il rispetto degli art.6 e 29 del presente regolamento.
Gli spazi per la costruzione di tombe di famiglia o recinti privati sono concessi in uso per un periodo di 50 anni, rinnovabili per 50 anni alla scadenza su richiesta scritta al Municipio da parte degli eredi.

Art. 45. Gli eredi dovranno, entro sei mesi dalla morte del concessionario designare un rappresentante che assuma, verso il Comune, l'esercizio del diritto e gli obblighi derivanti dalla concessione del presente regolamento e di cui all'art. 44. Se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine indicato, vi provvederà il Municipio nominando un responsabile, fermo restando la responsabilità solidale per tali obblighi degli eredi.

- Art. 46. Quando venisse ad estinguersi la famiglia proprietaria di una cappella e non esistessero eredi, oppure gli eredi non provvedessero alla manutenzione ordinaria, trascorsi 3 mesi dall'avviso tramite esposizione all'Albo Comunale e sul Foglio ufficiale, esperite tutte le formalità di legge la cappella passerà in proprietà del Comune.
- Art. 47. Verificandosi il caso di cui all'art. 46 il Comune avrà cura, trascorsi almeno 20 anni dall'ultima tumulazione, di deporre con diligenza i resti delle salme nell'ossario. Il comune potrà successivamente riassegnare la cappella a chi ne farà richiesta, fermo restando il pagamento della relativa tassa di concessione.
- Art. 48. Per le tombe risultanti abbandonate valgono le seguenti disposizioni:
- a) Il Comune pubblica una grida sul Foglio Ufficiale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro un anno.
 - b) Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione ritorna al comune che potrà assegnarla ad un nuovo concessionario alla tariffa prevista dal presente regolamento, previo spurgo da farsi a spese del comune stesso. I resti saranno posti nell'ossario comune.
 - c) I monumenti funebri passeranno di proprietà del comune che potrà disporne al meglio.
- Art. 49. Le croci, le lapidi, i monumenti e tutto quanto esistente sulla fossa comune che non venisse reclamato da alcuno parente o erede del defunto, entro 3 mesi dallo spurgo, passeranno di proprietà del Comune che potrà disporne al meglio.
- Art. 50. La cancelleria terrà un apposito registro di tutte le concessioni per cappelle, tombe di famiglia o recinti privati, loculi, ecc., con indicazione delle relative scadenze.
- Art. 51. Le opere di pregio artistico o storico, collocate nelle cappelle o sui monumenti, non possono essere asportate dal cimitero. Particolari eccezioni possono essere decise dal Municipio.

9. DISPOSIZIONI DIVERSE.

- Art. 52. Tutte le lapidi, monumenti, tombe, ecc. già esistenti nel cimitero sono soggette alle condizioni stabilite dal presente regolamento e contratto di assegnazione, escluso il pagamento della prima tassa.
- Art. 53. Non possono essere assegnate concessioni a tempo indeterminato. Se per qualsiasi motivo in passato fossero state permesse e assegnate concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, queste concessioni vengono abrogate e riformulate entro i termini del presente regolamento.
- Art. 54. Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono demandate al giudizio del Municipio.

Art. 55. Qualsiasi infrazione al presente regolamento, e alle disposizioni Cantionali sui Cimiteri, sarà punita con una multa il cui importo sarà fissato dal Municipio, da un minimo di Fr. 500. - ad un massimo di Fr. 10'000.-.
È riservata l'azione civile e/o penale.

Art. 56. Tutte le lapidi murali esistenti verranno sottoposte ad una nuova concessione trentennale. In caso di rinuncia o impossibilità a rintracciare eventuali eredi, le lapidi verranno rimosse e distrutte.

10. TASSE, TARIFFE E CONCESSIONI.

Art. 57. I posti, la preparazione e la sistemazione della fossa per sepolture nel campo comune sono gratuiti.
Le concessioni ventennali per costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci, nel campo comune, compresi i loculi interrati, sono soggette alla tassa di Fr. 100.-.

Art. 58. La tassa relativa alle lapidi addossate ai muri di cinta, posate sul terreno, o addossate sui muri del perimetro cimiteriale è di Fr. 100. - a spazio. La concessione è di 30 anni ed è rinnovabile per periodi di 30 anni successivi senza limitazione alcuna.

Art. 59. La tassa di concessione per posti in recinti privati o tombe di famiglia a tempo determinato per 50 anni è stabilita in Fr. 1'000. -.
Per ogni rinnovo di 50 anni verrà richiesta una tassa di Fr. 1000. -.
Per la decorrenza del termine fa stato la data di tumulazione effettiva.

Art. 60. La tassa di concessione di loculi per urne cinerarie, posto per tre urne, a tempo determinato per 50 anni, è stabilita in Fr. 800.- Le spese di iscrizione, secondo le direttive del Municipio, sono a carico del locatario.
Per ogni rinnovo di 50 anni verrà richiesta una tassa di Fr. 800.-

Art. 61. Gli spazi di terreno concessi per l'edificazione di cappelle per un periodo di 75 anni saranno soggetto a una tassa di Fr. 1500 -.
Sono rinnovabili per un periodo di 75 anni al costo di Fr. 1500.-.

Art. 62. Per la tumulazione di cui all'art. 6 par. f), e di cui all'art. 6 Bis verrà riscossa una tassa di Fr. 150.-.

rt. 63. Per l'utilizzo della camera mortuaria di cui all'art. 42, verrà richiesto il pagamento di una tassa pari a Fr. 20 al giorno.

Art. 64. Per quanto riguarda il prelievo delle tasse di concessione di cui agli art. 56; 57; 58; 59; 60; 61, ove non possibile determinare la decorrenza della concessione per mancanza di documentazione scritta da parte del Comune e/o del concessionario, viene fissata una data di inizio per la decorrenza dei termini di rinnovo delle concessioni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

11. DISPOSIZIONI FINALI.

- Art. 65. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, vengono abrogati i precedenti regolamenti, le disposizioni particolari e normative.
- Art.66. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 luglio 2018 con l'approvazione del Consiglio Comunale, e previa ratifica del Consiglio di Stato.
- Art. 67. Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le Leggi vigenti e i Regolamenti Cantionali.

Il Sindaco



Il Segretario



Approvato dal Municipio con risoluzione n.° 1219 del 23.01.2018

Approvato dal Consiglio Comunale in data: 26.04.2018

Ratificato dal Consiglio di Stato in data: 26.07.2018 (208-RE-14700)